L'articolo 17 della Costituzione italiana disciplina il diritto di riunione. Il testo recita:

"I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica."

### Sintesi dell'Articolo 17

L'articolo 17 garantisce a tutti i cittadini il diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Questo diritto può essere esercitato liberamente, senza la necessità di preavviso, quando le riunioni si svolgono in luoghi privati o aperti al pubblico. Tuttavia, se la riunione si tiene in un luogo pubblico, è necessario dare preavviso alle autorità competenti. Le autorità possono vietare la riunione solo se ci sono motivi comprovati di sicurezza o per proteggere l'incolumità pubblica.

In sintesi, l'articolo 17 tutela il diritto dei cittadini di riunirsi e manifestare in modo pacifico, stabilendo al contempo che eventuali restrizioni devono essere motivate e giustificate da esigenze di sicurezza o di ordine pubblico.